

Le principali domande sulla tabella in approvazione

D. Cosa regola la tabella in approvazione ?

R. La tabella definisce i criteri per valutare il c.d. danno biologico permanente (si veda lo schema 1) e l'ammontare del relativo risarcimento.

D. Sono compresi tutte le tipologie di danno ?

R. No. In particolare, non sono regolamentati il danno patrimoniale e il danno morale. Per capire meglio: si veda la scheda 1.

D. A quali incidenti si riferisce ?

R. A quelli derivanti dalla circolazione. Ma la legge prevede che in futuro si applicherà anche per l'assicurazione dei medici. In ogni caso non si applica agli infortuni sul lavoro, per i quali si applica la tabella INAIL (una tabella che ha finalità diverse, ma che prevede risarcimenti per le invalidità permanenti molto più bassi).

D. Si applica anche al risarcimento in caso di morte ?

R. No.

D. E' vero che con questa tabella viene dimezzato il risarcimento?

R. No. Il confronto con le tabelle del tribunale di Milano va fatto sulle stesse voci di danno. Il confronto corretto, relativo al solo danno biologico permanente, evidenzia che la differenza è dell'ordine del 10% (Si veda la scheda 2).

D. Cosa può stabilire il giudice?

R. Al fine di garantire l'equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, il giudice può aumentare l'ammontare del danno fino ad un ulteriore trenta per cento, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali-personali. Inoltre, il giudice resta libero di valutare la c.d. componente morale del danno alla persona (sofferenza psicofisica), che secondo la Corte di Cassazione deve essere

apprezzata nel caso concreto e non deve formare oggetto di automatismi. Infine, i valori economici previsti dalla tabella per il danno biologico permanente verranno aggiornati annualmente per tener conto dell'inflazione.

D. All'estero i risarcimenti sono più alti?

R. No, sono sensibilmente più bassi. La scheda 3 riporta i risultati di una indagine svolta dall'ANIA.

SCHEDA 1

LE DIVERSE COMPONENTI DEL DANNO

Se a seguito di un incidente stradale si sono riportate lesioni fisiche, il danneggiato ha diritto di essere risarcito per una serie di voci di danno che si dividono in due grandi categorie:

- danni patrimoniali
- danni non patrimoniali.

Il danno patrimoniale è semplice da comprendere. Si tratta delle perdite economiche subite o che si subiranno in futuro a seguito della lesione riportata: le spese mediche sostenute, il reddito perduto perché non si è lavorato durante la degenza, il reddito futuro perso del tutto o presumibilmente ridotto in caso di lesioni che impediscano di lavorare o riducano la produttività individuale.

Il danno non patrimoniale è più difficile da comprendere.

Anche perché nel corso del tempo il dibattito è stato particolarmente acceso e foriero di innumerevoli tesi. Oggi, si ritiene che esso possa essere composto da:

Componenti del danno non patrimoniale:

Per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

Per danno morale si intende, la sofferenza subita dal soggetto a seguito, ad esempio, delle lesioni fisiche riportate. Va verificato dal giudice nel caso concreto.

La tabella in approvazione considera esclusivamente il risarcimento del Danno biologico permanente

SCHEDA 2

IL CONFRONTO CON LE TABELLE DI MILANO

1. le tabelle milanesi attualmente in vigore (dal 2009) hanno inglobato accanto al danno biologico anche il danno morale, con riferimento quindi ad una liquidazione congiunta complessiva in sede giudiziaria dei danni a vario titolo riconosciuti.
2. la tabella unica, viceversa, si riferisce per espressa previsione di legge al solo danno biologico "standard" ferma restando la necessità di determinazione aggiuntiva dell'eventuale danno morale. Entrambe le norme del Codice delle assicurazioni che prevedono tali tabelle (artt. 138 e 139) consentono, peraltro, di aumentare, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'importo risultante dall'applicazione della tabella, nella misura massima del 30% per le macrolesioni e del 20% per le lesioni lievi, quando la menomazione accertata incida in modo rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali della persona;
3. in ogni caso il raffronto dovrebbe essere fatto con riferimento ai valori di risarcimento rivalutati in relazione alle variazioni del pertinente indice ISTAT (attualmente il valore del punto base di invalidità ai fini dei calcoli è pari ad euro 783,33),

Fatte queste premesse ecco il confronto:

NAZIONE	valore dell' i.p.: 10%			valore dell' i.p.: 25%			valore dell' i.p.: 60%			valore dell' i.p.: 90%		
	Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ITALIA – Tabella Naz. D.P.R. Anno 2012*	17.700	15.700	13.700	71.100	63.100	54.900	333.700	296.400	257.700	628.800	558.500	485.700
ITALIA – Tribunale Milano Anno 2013*	19.700	17.500	15.400	83.200	74.000	64.800	379.700	337.700	295.800	647.300	575.800	504.300

È facile verificare che la differenze sono dell'ordine del 10-15%

SCHEMA 3

DANNO BIOLOGICO (I VALORI DEI PAESI DIVERSI DALL'ITALIA INCLUDONO ANCHE IL DANNO MORALE)

NAZIONE	valore dell' i.p.: 10%			valore dell' i.p.: 25%			valore dell' i.p.: 60%			valore dell' i.p.: 90%		
	Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato			Età del danneggiato		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60	20	40	60
ITALIA – Tabella Naz. D.P.R. Anno 2012	17.700	15.700	13.700	71.100	63.100	54.900	333.700	296.400	257.700	628.800	558.500	485.700
FRANCIA	26.000	23.000	22.000	69.000	64.000	59.000	230.000	170.000	130.000	455.000	374.000	350.000
GERMANIA	10.000	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000	70.000	70.000	70.000	250.000	250.000	250.000
GRAN BRETAGNA	28.700	28.700	28.700	41.400	41.400	41.400	103.500	103.500	103.500	212.800	212.800	212.800
SPAGNA	9.800	8.900	7.500	36.500	33.500	28.000	104.500	96.500	81.000	259.000	239.000	201.000
BELGIO	10.300	8.200	4.800	76.000	59.000	37.200	152.000	118.000	74.500	272.500	212.700	134.000
OLANDA	15.000	15.000	12.500	35.000	30.000	30.000	65.000	60.000	55.000	150.000	150.000	125.000

N.B. Per i paesi europei i valori sono onnicomprensivi (danno biologico permanente, danno biologico temporaneo e danno morale). Per l'Italia i valori sono quelli minimi previsti dalla tabella dello schema in approvazione per il solo danno biologico permanente, senza personalizzazione fino a +30% e non considerano né il danno morale né l'inabilità temporanea.